Fondazione Swiss Sport Integrity
Eigerstrasse 60
3007 Berna

+41 31 550 21 00
info@sportintegrity.ch
sportintegrity.ch

Versione 1° gennaio 2025

Regolamento di procedura della Fondazione Swiss Sport Integrity relativo alle violazioni etiche e agli abusi (RP-SSI)

Disposizioni introduttive **3**
Art. 1 – Base e scopo 3
Art. 2 – Servizio di segnalazione 3
Art. 3 – Supporto e rappresentanza esterna 3
Principi procedurali **3**
Art. 4 – Segnalazioni, confidenzialità e anonimato 3
Art. 5 – Direzione della procedura 4
Art. 6 – Parti coinvolte nella procedura 4
Art. 7 – Partecipazione e collaborazione 4
Art. 8 – Indipendenza e ricusazione 4
Art. 9 – Lingue, notificazioni e termini 4
Art. 10 – Gratuito patrocinio 5
Svolgimento della procedura **5**
Art. 11 – Prima consulenza, indagine preliminare e triage 5
Art. 12 – Misure provvisorie 5
Art. 13 – Procedura d'indagine 6
Art. 14 – Convenzione 6
Art. 15 – Sospensione della procedura d'indagine 6
Art. 16 – Decisione con misure 6
Art. 17 – Valutazione da parte del Tribunale dello sport svizzero 7
Art. 18 – Procedura in caso di abusi 7
Disposizioni finali e transitorie **7**
Art. 19 – Disposizioni finali 7
Art. 20 – Disposizioni transitorie 8

Disposizioni introduttive

Art. 1 – Base e scopo

[1] La base di questo regolamento è lo Statuto in materia di etica dello sport svizzero di Swiss Olympic, approvato il 26 novembre 2021 e revisionato il 25 novembre 2022 e il 22 novembre 2024, nella sua versione vigente (Statuto etico).

[2] Lo scopo di questo regolamento è definire i dettagli della procedura della Fondazione Swiss Sport Integrity (Swiss Sport Integrity) per la ricezione e il trattamento delle segnalazioni relative a possibili violazioni etiche e abusi conformemente allo Statuto etico.

Art. 2 – Servizio di segnalazione

[1] Swiss Sport Integrity dispone di un Servizio di segnalazione etica (Servizio di segnalazione). Il compito di questo servizio consiste nella ricezione e nel trattamento sensibile, efficiente e documentato delle segnalazioni relative a possibili violazioni etiche e abusi conformemente allo Statuto etico.

[2] Il Servizio di segnalazione è un'entità autonoma. È diretto da una persona che sottostà direttamente alla direttrice o al direttore.

[3] La capa o il capo del Servizio di segnalazione presenta almeno una volta a trimestre un rapporto complessivo sulle attività del Servizio di segnalazione alla direttrice o al direttore. Quest'ultima o quest'ultimo riferisce almeno semestralmente al Consiglio di fondazione.

Art. 3 – Supporto e rappresentanza esterna

Swiss Sport Integrity può avvalersi in qualsiasi momento, dalla ricezione di una segnalazione fino a una decisione giuridicamente vincolante rispettivamente definitiva, di supporto e/o rappresentanza esterna.

Principi procedurali

Art. 4 – Segnalazioni, confidenzialità e anonimato

[1] Il Servizio di segnalazione non agisce d'ufficio, ma esclusivamente sulla base delle segnalazioni ricevute. Fanno eccezione le disposizioni dell'art. 6.5 Statuto etico.

[2] Le segnalazioni possono essere effettuate senza formalità, in forma anonima o non anonima. Swiss Sport Integrity mette a disposizione, oltre ad altri canali analogici, una piattaforma virtuale che garantisce la possibilità di comunicare con la persona segnalante senza che questa debba rinunciare al proprio anonimato. Inoltre, la persona segnalante ha diritto alla consultazione degli atti o ad altre forme di partecipazione al procedimento solo se è parte della procedura ai sensi dell'art. 6. Il Servizio di segnalazione ha la facoltà discrezionale di informare, la persona segnalante, che non è parte della procedura, in maniera sommaria circa lo stato di trattamento della sua segnalazione, a titolo occasionale o periodicamente.

[3] La procedura prevista dall'art. 5 Statuto etico è generalmente confidenziale. Sono fatte salve le disposizioni dell'art. 4.2 e degli artt. 11–18, nonché la comunicazione pubblica da parte di Swiss Sport Integrity qualora circostanze come l'interesse pubblico lo richiedano. In tali casi, devono essere rispettati i diritti della personalità delle persone interessate.

[4] Le dichiarazioni delle vittime della possibile violazione etica, dei testimoni e delle persone informate sui fatti vengono anonimizzate nei documenti, se necessario per la loro protezione e se la loro identità è nota al Servizio di segnalazione.

[5] Le segnalazioni anonime e le dichiarazioni anonimizzate possono essere utilizzate durante l'intera procedura condotta dal Servizio di segnalazione e nella procedura davanti alla Fondazione Tribunale dello sport svizzero (Tribunale dello sport svizzero).

Art. 5 – Direzione della procedura

[1] La direzione della procedura, ovvero l'adozione di decisioni procedurali sia d'ufficio sia su richiesta, spetta alla capa o al capo del Servizio di segnalazione o, con firma collettiva, a due collaboratrici o collaboratori del Servizio di segnalazione.

[2] Il grado di dettaglio della motivazione delle decisioni procedurali da parte della direzione della procedura, sia essa sommaria o esaustiva ai sensi del presente regolamento, dipende dalla complessità del caso e dal livello di dettaglio delle comunicazioni precedenti.

Art. 6 – Parti coinvolte nella procedura

[1] Le parti coinvolte nella procedura sono la persona accusata o l'organizzazione sportiva accusata e la vittima della possibile violazione etica.

[2] La partecipazione alla procedura inizia con l'apertura della procedura d'indagine da parte del Servizio di segnalazione e termina con la conclusione definitiva dell'indagine.

[3] La vittima della possibile violazione etica può in qualsiasi momento rinunciare alla condizione giuridica di parte. La rinuncia deve essere esplicita e in forma scritta ed è irrevocabile.

Art. 7 – Partecipazione e collaborazione

[1] Le parti coinvolte nella procedura hanno il diritto, fatte salve le disposizioni dell'art. 13 cpv. 1, di ricevere copie (elettroniche) a proprie spese o di consultare gli atti presso la sede di Swiss Sport Integrity e di fare copie a proprie spese, avvalersi di un rappresentante, esprimersi in merito alla procedura e ai fatti e presentare richieste motivate.

[2] Gli obblighi di collaborazione per le persone e le organizzazioni sportive sottostanti allo Statuto etico sono definiti da quest'ultimo.

[3] In applicazione dell'art. 4.3 cpv. 1 e 2 Statuto etico, il Servizio di segnalazione segnala alle persone e alle organizzazioni sportive in questione l'esistenza e la portata del loro obbligo di collaborazione.

Art. 8 – Indipendenza e ricusazione

[1] Swiss Sport Integrity è indipendente.

[2] Dal momento in cui sorgono dei dubbi fondati sulla loro imparzialità, le persone di Swiss Sport Integrity si ricusano.

[3] A partire dalla ricezione della segnalazione, le parti coinvolte nella procedura possono presentare al Tribunale dello sport svizzero un'istanza motivata di ricusazione per parzialità, nei confronti di persone di Swiss Sport Integrity, entro sette giorni dalla conoscenza della possibile parzialità. Il Tribunale dello sport svizzero applica il proprio regolamento di procedura.

Art. 9 – Lingue, notificazioni e termini

[1] Il Servizio di segnalazione conduce le procedure in tedesco, francese o italiano. La direzione della procedura decide a titolo definitivo, tenendo conto delle lingue madri e delle conoscenze linguistiche delle parti coinvolte, la lingua della procedura.

[2] Gli atti procedurali previsti da questo regolamento vengono notificati di norma per via elettronica, in via sussidiaria in altra forma scritta appropriata. Di regola, vengono inviati agli indirizzi e-mail indicati dalle parti coinvolte nel procedimento. Un atto procedurale si considera notificato nel momento in cui viene inviato per e-mail alla destinataria o al destinatario.

[3] I termini previsti da questo regolamento possono essere prorogati, su richiesta scritta delle parti coinvolte in presenza di motivi validi e prima della loro scadenza, una sola volta per sette giorni. Invece, non sono prorogabili i termini per presentare opposizione e ricorso. Un termine si considera rispettato se il corrispondente atto viene presentato l'ultimo giorno utile presso un ufficio postale svizzero o, in caso di invio elettronico (ad es. per e-mail), se viene inviato in modo dimostrabile entro mezzanotte CET (in estate CEST) a Swiss Sport Integrity. Se l'ultimo giorno del termine cade in un giorno festivo ufficiale nel Cantone di Berna, il termine scade il giorno lavorativo successivo, salvo diversa indicazione della direzione della procedura.

Art. 10 – Gratuito patrocinio

[1] Alla persona accusata può essere concesso il gratuito patrocinio secondo le direttive emanate dal Consiglio di fondazione del Tribunale dello sport svizzero, se non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo.

[2] La persona accusata è tenuta ad esporre al Servizio di segnalazione la sua situazione reddituale e i costi relativi al suo tenore di vita.

[3] Il gratuito patrocinio comprende l'esenzione dalle spese di indagine davanti al Servizio di segnalazione e la possibilità di essere rappresentati da un patrocinatore, scelto dall'elenco - redatto dal Consiglio di fondazione del Tribunale dello sport svizzero - di avvocati pro bono.

[4] La direzione della procedura decide, in consultazione con il Servizio giuridico, in merito alla concessione del gratuito patrocinio, così come in merito alla sua revoca in caso di cessazione del diritto.

[5] La decisione dell'art. 10 cpv. 4 può essere impugnata unicamente in sede di ricorso o di giudizio da parte del Tribunale dello sport svizzero.

Svolgimento della procedura

Art. 11 – Prima consulenza, indagine preliminare e triage

[1] Nel caso in cui, in seguito a un contatto, il Servizio di segnalazione reputi necessaria una prima consulenza, intraprende le azioni necessarie ai sensi dell'art. 5.1 Statuto etico. Una consulenza più approfondita in merito alla questione, nel senso di un coinvolgimento preliminare, è esclusa, salvo in circostanze straordinarie da valutare in modo restrittivo.

[2] Dopo aver ricevuto una segnalazione, il Servizio di segnalazione decide, nell'ambito dell'indagine preliminare e del triage secondo l'art. 5.3 Statuto etico, in merito alla propria competenza.

[3] Se una segnalazione risulta manifestamente infondata o abusiva, viene archiviata con una decisione di non entrata in materia emessa dalla direzione della procedura ai sensi dell'art. 5.7.1 Statuto etico.

[4] Se una segnalazione non rientra nell'ambito di applicazione dello Statuto etico e ricade nella competenza esclusiva di un'altra entità o organizzazione, viene stralciata con una decisione di non entrata in materia ai sensi dell'art. 5.3 cpv. 2 Statuto etico.

[5] Le persone che effettuano una segnalazione non anonima vengono informate della decisione di non entrata in materia e della possibilità di ricevere una prima consulenza. La direzione della procedura ha inoltre la facoltà discrezionale di motivare sommariamente le decisioni di non entrata in materia o di emetterle senza motivazione.

Art. 12 – Misure provvisorie

[1] In conformità con l'art. 5.6 Statuto etico, la capa o il capo del Servizio di segnalazione a partire dal momento della ricezione della segnalazione può disporre una misura provvisoria, su richiesta scritta motivata di una parte coinvolta o d'ufficio, per la durata della procedura di indagine e di giudizio. In caso di impedimento, la decisione spetta alla direzione della procedura in consultazione con il Servizio giuridico. Alle parti interessate deve essere garantito, salvo quanto previsto dall'art. 12 cpv. 2, il diritto di essere sentito prima dell'adozione della misura provvisoria. Tale diritto deve essere esercitato entro cinque giorni, senza possibilità di proroga, dopodiché la capa o il capo del Servizio di segnalazione decide in merito alla (non) adozione della misura provvisoria. In caso di impedimento, la decisione spetta di nuovo alla direzione della procedura in consultazione con il Servizio giuridico.

[2] In caso di particolare urgenza, la capa o il capo del Servizio di segnalazione, o la direzione della procedura in consultazione con il Servizio giuridico, può disporre una misura provvisoria prima che le parti interessate siano state sentite (cosiddetta misura superprovvisoria). In tal caso, il diritto di essere sentito viene garantito successivamente entro cinque giorni. Dopo la sua eventuale esercitazione, la capa o il capo del Servizio di segnalazione decide se mantenere o revocare la misura provvisoria.

[3] Le parti coinvolte possono impugnare la (non) adozione di una misura provvisoria mediante opposizione motivata da presentare entro dieci giorni al Tribunale dello sport svizzero. Il Tribunale dello sport svizzero applica il proprio regolamento di procedura. L'opposizione non ha effetto sospensivo, salvo decisione contraria motivata del Tribunale dello sport svizzero.

[4] L'adozione di una misura provvisoria viene comunicata all'organizzazione sportiva interessata, alla federazione affiliata e/o all'organizzazione partner di Swiss Olympic interessata e a Swiss Olympic per la sua attuazione e applicazione.

Art. 13 – Procedura d'indagine

[1] Se si entra nel merito di una segnalazione, il Servizio di segnalazione informa le parti coinvolte, Swiss Olympic, la federazione affiliata e/o l'organizzazione partner di Swiss Olympic interessata e, se necessario, altre persone dell'apertura dell'indagine. L'informazione può essere omessa in tutto o in parte se potrebbe compromettere il corso della procedura d'indagine. Il diritto di accesso agli atti ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 viene generalmente concesso solo dopo la prima audizione della persona accusata e la raccolta delle prove principali. La concessione (parziale) dell'accesso agli atti in una fase precedente è a discrezione della direzione della procedura.

[2] I Servizio di segnalazione verifica nell'ambito della procedura d'indagine se la possibile violazione dello Statuto etico può essere dimostrata. A tal fine, raccoglie dati di contatto e documenti, acquisisce informazioni, svolge delle audizioni con le parti coinvolte, i testimoni come pure con le persone informate sui fatti e svolge altre verifiche pertinenti.

[3] Di norma, le audizioni vengono registrate con mezzi tecnici e trascritte. La trascrizione viene messa agli atti firmata esclusivamente da Swiss Sport Integrity o dal supporto e/o dalla rappresentanza esterna ai sensi dell'art. 3.

[4] Se le audizioni non vengono registrate, viene redatto un verbale. Anche in questo caso, il verbale viene firmato solo da Swiss Sport Integrity o dal supporto e/o dalla rappresentanza esterna ai sensi dell'art. 3 e messo agli atti.

Art. 14 – Convenzione

[1] In conformità con l'art. 5.5 Statuto etico, il Servizio di segnalazione può intraprendere in qualsiasi momento misure per una risoluzione consensuale del problema all'origine della segnalazione.

[2] Se si raggiunge una convenzione, questa viene formalizzata per iscritto.

[3] La convenzione non è impugnabile.

[4] La convenzione viene comunicata a titolo informativo all'organizzazione sportiva interessata, alla federazione affiliata e/o all'organizzazione partner di Swiss Olympic interessata, a Swiss Olympic, come pure all'Ufficio federale dello sport (UFSPO).

Art. 15 – Sospensione della procedura d'indagine

[1] Se la presunta violazione dello Statuto etico non può essere sufficientemente corroborata rispettivamente dimostrata, la direzione della procedura decide, con una motivazione almeno sommaria con o senza attribuzione di spese ai sensi dell'art. 5.7.2.1 Statuto etico, la sospensione della procedura.

[2] Le parti coinvolte, la federazione affiliata e/o l'organizzazione partner di Swiss Olympic interessata e Swiss Olympic possono impugnare la sospensione della procedura d'indagine mediante ricorso motivato dinanzi al Tribunale dello sport svizzero entro 21 giorni dalla notifica. Il ricorso non ha effetto sospensivo, a meno che il Tribunale dello sport svizzero non decida diversamente su richiesta motivata. Il Tribunale dello sport svizzero applica il suo regolamento di procedura.

[3] L'UFSPO viene informato della sospensione della procedura.

Art. 16 – Decisione con misure

[1] Se la presunta violazione dello Statuto etico può essere sufficientemente corroborata rispettivamente dimostrata, la direzione della procedura decide, con motivazione circostanziata con o senza attribuzione di spese ai sensi dell'art. 5.7.2.2 Statuto etico, la chiusura ordinando delle misure.

[2] Le parti coinvolte, la federazione affiliata e/o l'organizzazione partner di Swiss Olympic interessata e Swiss Olympic possono impugnare la decisione mediante ricorso motivato dinanzi al Tribunale dello sport svizzero entro 21 giorni dalla notifica. Il ricorso non ha effetto sospensivo, a meno che il Tribunale dello sport svizzero non decida diversamente su richiesta motivata. Il Tribunale dello sport svizzero applica il suo regolamento di procedura.

[3] L'UFSPO viene informato della decisione.

Art. 17 – Valutazione da parte del Tribunale dello sport svizzero

[1] Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 14–16 e 18 e in conformità con l'art. 5.7.3 Statuto etico, Swiss Sport Integrity conclude la procedura d'indagine con un rapporto d'indagine.

[2] Fatto salvo quanto previsto dall'art. 18, il rapporto d'indagine, unitamente alle richieste motivate, viene trasmesso al Tribunale dello sport svizzero per la valutazione e inoltrato a Swiss Olympic, alla federazione affiliata e/o all'organizzazione partner di Swiss Olympic interessata e all'UFSPO per informazione.

[3] Swiss Sport Integrity può presentare istanza al Tribunale dello sport svizzero per l'attribuzione dei costi della procedura d'indagine ad altre parti.

[4] Il Tribunale dello sport svizzero applica il proprio regolamento di procedura.

Art. 18 – Procedura in caso di abusi

[1] Se il Servizio di segnalazione giunge alla conclusione che sussiste un caso di abuso ai sensi dell'art. 3 Statuto etico, concede all'organizzazione sportiva accusata rispettivamente toccata, nonché alla federazione affiliata o all'organizzazione partner di Swiss Olympic interessata, la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro un termine stabilito. Il diritto di essere sentito può essere posticipato se sussiste la possibilità che ciò possa compromettere il corretto svolgimento della procedura d'indagine.

[2] Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 14–17 e in conformità con l'art. 9.2 cpv. 3 Statuto etico, Swiss Sport Integrity conclude la procedura d'indagine con un rapporto d'indagine.

[3] Il rapporto d'indagine, con eventuali raccomandazioni, viene trasmesso a Swiss Olympic.

[4] L'accertamento di un abuso non può essere oggetto di un procedimento davanti al Tribunale dello sport svizzero ai sensi di questo regolamento. È fatta eccezione per una qualificazione successiva da parte della capa o del capo del Servizio di segnalazione o della direzione della procedura come possibile violazione etica, che in tal caso è considerata una segnalazione ai sensi dello Statuto etico.

[5] Se viene segnalata una presunta inosservanza di una convenzione di attuazione vincolante ai sensi dell'art. 9.4 cpv. 2 Statuto etico, il Servizio di segnalazione se ne occupa.

Disposizioni finali e transitorie

Art. 19 – Disposizioni finali

[1] Le questioni procedurali non previste da questo regolamento vengono decise dalla capa o dal capo del Servizio di segnalazione in un modo che ritiene opportuno, previa consultazione del Servizio giuridico e delle parti coinvolte.

[2] In caso di discrepanza tra le versioni linguistiche del presente regolamento, la versione in lingua tedesca è determinante.

[3] Questo regolamento è stato adottato dal Consiglio di fondazione della Fondazione Antidoping Svizzera (rinominata Swiss Sport Integrity dal 1° gennaio 2022) il 24 novembre 2021 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2022. La prima revisione è stata effettuata il 13 febbraio 2023. L'attuale versione rivista è stata approvata il 31 dicembre 2024 dal Presidente e dal Direttore ed entra in vigore il 1° gennaio 2025.

Art. 20 – Disposizioni transitorie

[1] La competenza di Swiss Sport Integrity per i procedimenti non ancora conclusi al 1° gennaio 2022 è disciplinata dall'art. 10.3 Statuto etico.

[2] A partire dal 1° gennaio 2025, tutte le segnalazioni già ricevute e ancora in sospeso, nonché le indagini in corso presso il Servizio di segnalazione, saranno trattate e proseguite secondo la versione attuale e rivista di questo regolamento. Fatto salvo l'art. 10.3.2 cpv. 4 Statuto etico.

Il Presidente

Ulrich Kurmann

Il Direttore

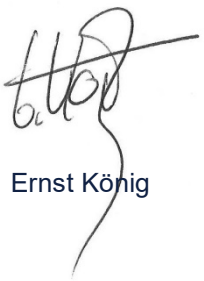

Ernst König